

Publicato il 29/09/2023

N. 08572/2023REG.PROV.COLL.
N. 05480/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5480 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Gallenca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via XX Settembre 60;

contro

Ministero della Giustizia, Commissione Concorso per la Nomina A 500 Posti di Notaio Indetto con D.D. 21 aprile 2016, non costituiti in giudizio;

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2023 il Pres. Michele Corradino e viste le conclusioni delle parti come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il Ministero della Giustizia, con decreto del Direttore Generale della giustizia civile del 21 aprile 2016, ha indetto un concorso per esame a 500 posti di notaio, svoltosi tra il 21 ed il 25 novembre 2016.

Alla procedura concorsuale ha preso parte la dott.ssa -OMISSIS-, la cui prova scritta, con verbale n. -OMISSIS- del 27 ottobre 2017, è stata annullata per la presenza di un segno di riconoscimento ex art. 10, comma 10, d.lgs. n. 166 del 2006, avendo la Commissione esaminatrice, all'unanimità, rilevato che “su uno dei fogli inseriti nella busta contenente l'elaborato di diritto civile figurano un nome, un cognome ed un'utenza cellulare”.

2. Dinanzi al Tar Lazio, la dott.ssa -OMISSIS- ha avverso la declaratoria di invalidità, lamentando la violazione degli artt. 3, l. 241 del 1990, 10, comma 10, d.lgs. n. 166 del 2006, 7, d.P.R. n. 686 del 1957, 14, d.P.R. n. 487 del 1994 e l'eccesso di potere per irragionevolezza, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, sul rilievo dell'inidoneità del supposto segno di riconoscimento ad alternare l'anonimato dell'elaborato concorsuale, essendosi sostanzialmente nella mera apposizione sulla minuta della prova di diritto civile delle generalità di una collega di concorso e non delle proprie.

La ricorrente ha poi dedotto di non aver agito al fine di rendere riconoscibile il proprio elaborato bensì allo scopo di memorizzare il numero di telefono di un'altra concorsista.

3. Con sentenza breve, n. -OMISSIS-, il Tar Lazio, sez. Prima, ha respinto il ricorso, ritenendo l'annotazione in parola, per la sua estraneità rispetto al

contenuto tipico di un elaborato concorsuale, idonea all'identificazione del suo autore, e non rilevando, stante il tenore dell'art. 10, comma 10, d.lgs. n. 166 del 2006, la finalità asseritamente perseguita dalla ricorrente.

4. Con l'appello all'esame, notificato il 3 luglio 2018 e depositato il successivo 7 luglio, l'interessata ha impugnato detta sentenza, riproducendo, previa richiesta di sospensiva, le censure non accolte in primo grado ma ponendole in chiave critica rispetto alle statuizioni della pronuncia avversata.

In particolare, il Tar avrebbe erroneamente applicato l'art. 10, comma 10, d.lgs. n. 166 del 2006, atteso che l'annotazione delle generalità di una terza persona non avrebbe condotto, in concreto, all'identificazione della candidata, ingiustificatamente esclusa dal concorso.

Peraltro, il supposto segno di riconoscimento era stato rinvenuto, esclusivamente, in uno dei fogli inseriti nella busta contenente il secondo elaborato, la cui apertura presuppone che il primo scritto sia stato giudicato idoneo, e più nello specifico sulla "brutta copia" dello stesso, che la Commissione di norma esamina solo nell'eventualità in cui sia necessario etero-integrare la versione definitiva.

Sicché, secondo gli scritti difensivi, sarebbe irrealistico immaginare che l'appellante abbia agito al fine di rendersi riconoscibile alla Commissione, dovendosi invece il suo comportamento imputare a mera disattenzione.

5. Il 20 luglio 2018, il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio ed ha depositato memoria per resistere all'appello il successivo 24 luglio.

6. Il dott. Giubilei Nicolò - controinteressato al quale è stato notificato il ricorso in appello - non si è costituito in giudizio.

7. Con ordinanza n. -OMISSIS-, la Sezione IV ha respinto l'istanza cautelare.

8. Con ordinanza presidenziale n. -OMISSIS- è stato chiesto alla parte appellante di dichiarare la permanenza dell'interesse alla definizione del giudizio.

9. In mancanza di dichiarazioni di parte appellante, all'udienza pubblica del 13 luglio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L'appello è infondato.

2. Giova premettere che la giurisprudenza amministrativa ha affermato che, nei concorsi pubblici e nelle prove selettive, le regole che vietano l'apposizione di segni di riconoscimento sono rivolte a garantire l'anonimato delle stesche a tutela della "par condicio" tra i candidati.

Ai fini dell'anonimato degli elaborati concorsuali, che l'art. 10, comma 10, d.lgs. n. 166 del 2006 mira a salvaguardare, rileva non tanto l'identificabilità dell'autore dell'elaborato attraverso segni a lui personalmente riferibili, quanto - piuttosto - l'astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione, circostanza che ricorre laddove la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta (cfr. Cons. Stato, sez. Sesta, 31 gennaio 2017, nn. 398 e 400).

Così, ad esempio, la giurisprudenza ha, talvolta, ritenuto legittimo un elaborato recante segni - tra cui l'annotazione di un asterisco, la numerazione delle pagine, la suddivisione in paragrafi titolati - che, sebbene in astratto rivelatori dell'identità dell'autore, rientrano in una nozione di normalità plausibile, poiché per loro attitudine suscettibili di essere ripetuti da più candidati.

Parimenti, non può ritenersi che il segno sia idoneo a rendere incontrovertibilmente riconoscibile l'elaborato concorsuale qualora si sostanzi in un mero e palese errore materiale, come nel caso di cancellature o di apposizione di note all'elaborato, al fine di correggere o di integrare un pensiero espresso in modo approssimativo o incompleto.

Nella fattispecie all'esame, come evidenziato dal giudice di primo grado che ha ritenuto esente da vizi la declaratoria di nullità impugnata, viene in rilievo - invece - un segno di riconoscimento che presenta carattere assolutamente anomalo.

Invero, l'annotazione delle generalità e dell'utenza telefonica di una terza persona su uno dei fogli sottoposti all'attenzione della Commissione esaminatrice non rientra nel novero di quei segni che sono suscettibili di essere ripetuti da altri candidati e non integra un errore materiale emendabile, dando luogo ad un segno estraneo - ed abnorme - rispetto al contenuto ordinario di un elaborato concorsuale.

Non rileva, pertanto, la circostanza che il nome, il cognome ed il numero il telefono annotati non siano riferibili - direttamente - alla persona dell'appellante ma ad altra concorsista né il fatto che siano stati apposti soltanto su un foglio di minuta relativo al secondo elaborato, trattandosi, comunque, di documento consegnato alla Commissione e dunque nella disponibilità della stessa.

3. Né rileva l'asserita mancanza di intenzionalità da parte dell'appellante, stante la particolare significatività dell'anomalia rispetto all'ordinario o comunque plausibile contenuto dell'elaborato.

Per le suesposte ragioni l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti costituite.

Nulla deve disporsi sulle spese per il controinteressato non costituito in giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese tra le parti costituite.

Nulla per le spese nei confronti del controinteressato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27

aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Michele Corradino, Presidente, Estensore

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Stefania Santoleri, Consigliere

Giovanni Pescatore, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Michele Corradino

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.